



# COMUNE DI SETZU

## Provincia del Medio Campidano

*ORIGINALE*

### Determinazione Responsabile

#### Servizio Tecnico

Numero 68 del 29-04-2026

**Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE DI SETZU A FAVORE DEL COMUNE DI GERGEI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI GERGEI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ESCOLCA TRIENNIO SCOLASTICO 2026/2029 - C.I.G. BB75EB5A8E DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - (Art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 / Art. 192, comma 1, TUEL -D.Lgs. n. 267/2000) - Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma certificata SARDEGNA CAT**

**Vista** la deliberazione del C.C. N° 2 del 16/02/2026 di approvazione del bilancio 2026/2028;

**VISTO** l'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

**VISTA** il decreto sindacale con cui veniva nominato Responsabile del Servizio tecnico l'Ing. Valerio Porcu;

**Premesso che:**

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

**DATO ATTO** che il D.Lgs. 36/2023:

- a) è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- b) all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere

direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatorie che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

c) all'art.62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

- procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: «attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza»;

d) all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

- progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
- progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
- progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);

e) all'art. 62, comma 7, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito

istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;

f) all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);

g) all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

h) all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per

- «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
  - infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
  - consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
  - preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
  - gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;

i) all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;

j) Che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

k) Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante “Stazione

Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”, ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;

l) Che in data 17/02/2026, il Comune di Setzu è stato iscritto nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate conseguendo i seguenti punteggi:

- Livello di qualificazione lavori: L1 – senza limiti di importo;
- Livello di qualificazione servizi e forniture: SF3 – fino a 750.000 euro;

m) Che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti fuori dal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC;

n) che l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;

**VALUTATO** che il ricorso alla Stazione Unica Appaltante (SUA) è finalizzato a consentire ai soggetti aderenti (non in possesso di qualificazione) una gestione ottimale delle procedure di appalto di lavori, servizi e beni, nonché alla gestione delle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 40 del 22/07/2025 con cui si approvava l'aggiornamento dello Schema di convenzione per la gestione delle attività della SUA Comune di Setzu a seguito di emanazione del Decreto Legislativo 209/2024, che apporta modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 36/2023, noto come "Codice dei contratti pubblici";

**VISTA** la nota Pec del 11/12/2025 con cui il Comune di Gergei – Via Guglielmo Marconi n° 65 - 09055 Gergei ha richiesto l'esperimento delle procedure di gara, mediante ricorso alla Stazione Appaltante Qualificata del Comune di Setzu, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Affidamento del Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Gergei;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 16/12/2025 con cui si autorizzava il Servizio Tecnico, in qualità di Responsabile della Stazione Unica Appaltante del Comune di Setzu, a procedere con le attività e le procedure necessarie ad adempiere a quanto richiesto dal legale rappresentante del Comune di Gergei – Via Guglielmo Marconi n° 65 - 09055 Gergei per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Affidamento del Servizio di ristorazione scolastica del Comune di Gergei;

**VISTA** la nota prot. N° 2189 del 24.03.2026 con cui il Comune di Gergei ha inviato il progetto gestionale per l'affidamento Servizio Mensa Scolastica A Ridotto Impatto Ambientale Delle Scuole Dell'infanzia Primaria E Secondaria Del Comune Di Gergei E Della Scuola Dell'infanzia Di Escolca Triennio Scolastico 2026/2029;

**DATO** atto che il Comune di Gergei non è una stazione appaltante qualificata per l'affidamento dei servizi in oggetto ed il valore del contratto è superiore ad € 140.000,00;

**VISTO** l'art. 8 della Convenzione per la gestione delle attività della S.U.A. Comune di Setzu ed in particolare il comma 1 lett. c) che così dispone: "Sono di competenza della S.U.A. le seguenti funzioni ed attività: la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 47 del 25.03.2026 con cui veniva nominato R.U.P. per l'attuazione della fase di affidamento dell'intervento: " SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI GERGEI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ESCOLCA TRIENNIO SCOLASTICO 2026/2029" per conto del Comune di Gergei, in forza della Convenzione per la gestione delle attività della S.U.A. Comune di Setzu, l'Ing. Valerio Porcu, istruttore direttivo tecnico ad alta specializzazione del Comune di Setzu;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 50 del 30.03.2026 con cui si adottava apposita decisione a contrarre per l'affidamento del " SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI GERGEI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ESCOLCA TRIENNIO SCOLASTICO 2026/2029" per conto del Comune di Gergei, in forza della Convenzione per la gestione delle attività della S.U.A. Comune di Setzu, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett e) del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso la piattaforma elettronica SARDEGNA CAT, certificata e coerente con le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs n° 36/2023;

**Vista** la nota prot. N° 2961 del 28.04.2026 pervenuta al protocollo del Comune di Gergei con cui un operatore economico evidenzia una carenza suscettibile di inficiare l'intera procedura competitiva anche successivamente all'eventuale affidamento, in quanto non viene definito alcun criterio premiante alle imprese che adottano politiche tese a favorire la parità di genere, ai sensi dell'art. 108, comma 7 del D. Lgs. n.36/2023, comprovate a mezzo della certificazione di cui all'art. 46-bis del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

**Vista** la Delibera Anac n° 145 del 09.04.2025 che richiama con forza l'obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito dall'art. 108, comma 7, del D.Lgs n° 36/2023 pena l'illegittimità della lex specialis e l'annullamento della gara, precisa che l'inserimento di impegni in materia occupazionale non equivale all'introduzione del criterio premiale richiesto dall'art. 108 del D.Lgs n° 36/2023;

**Visto** l'art. 102 del D.Lgs n° 2023 che impone obblighi in materia di clausole sociali (occupazione giovanile, femminile e inclusiva) e stabilisce oneri contrattuali per l'aggiudicatario;

**Visto** l'art. 108, comma 7 del D.Lgs n° 36/2023 che introduce un criterio premiale per le imprese che abbiano adottato politiche di parità di genere, dimostrabili mediante certificazione, ed in particolare: *“al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di cui all'art. 46-bis del D.Lgs n° 198/2006”*;

**Considerato** che tale disposizione, come ribadito dalla Giurisprudenza e dalla Relazione illustrativa al Codice, ha natura vincolante, non potendo essere surrogata da altre misure – pur con finalità simili – non previste dalla legge;

**Dato** atto che il punteggio premiale deve essere assegnato in automatico al possesso della certificazione, senza bisogno di progetti valutabili discrezionalmente, in quanto trattasi di una condizione oggettiva volta a valorizzare la struttura organizzativa dell'operatore economico impegnato su questi temi;

**Dato** atto che la clausola premiale per la parità di genere è obbligatoria e deve essere inserita espressamente nella documentazione di gara, insieme alle modalità di verifica del possesso della certificazione di parità di genere, rilasciata ai sensi dell'art. 46-bis del D.Lgs n° 198/2006;

**Considerato** che il mancato inserimento di questa clausola rappresenta un vizio della lex specialis e comporta l'annullamento della procedura al fine di riavviare il procedimento di affidamento secondo le prescrizioni di legge;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 67 del 29.04.2026 con cui si disponeva – ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – l'annullamento in autotutela della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 50 del 30.03.2026 e dei conseguenti atti propedeutici alla gara d'appalto (lettera di invito-disciplinare di gara) avente ad oggetto: "STAZIONE UNICA APPALTANTE DEL COMUNE DI SETZU A FAVORE DEL COMUNE DI GERGEI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI GERGEI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ESCOLCA TRIENNIO SCOLASTICO 2026/2029 - C.I.G. BB0420D693 -- Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma certificata SARDEGNA CAT";

**ATTESO** che per la realizzazione dei servizi di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento dei medesimi ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**PRESO** atto che:

- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l'obbligo di approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;

**Atteso** che la normativa in materia di acquisizione di servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

**Verificato**, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite o i servizi proposti non sono comparabili con quelli necessari per le finalità di questa amministrazione;

**RITENUTO** che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 in quanto trattasi di servizio per un importo pari o superiore a 140.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso la piattaforma elettronica SARDEGNA CAT, certificata e coerente con le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs n° 36/2023;

**VISTO** l'articolo 17 comma 1, del D.Lgs.n. 36/2023, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

**VISTO** l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

**RILEVATO CHE:**

- il valore assumibile a base d'asta è valutabile in € 447.591,72 e tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di settore (settore Turismo comparto pubblici esercizi “Ristorazione Collettiva” rinnovato in data 05.06.2024, applicando le tariffe di Gennaio 2026, aggiornate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) stimato in euro 138.450,36;
- che in relazione all'appalto è stato predisposto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- che i costi per la sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto, definiti in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ammontano ad € 279,00;

**CONSIDERATO** che con il contratto si intende perseguire il fine di garantire tutti i servizi e le provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati il servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni, insegnanti e personale scolastico addetto alla sorveglianza per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Gergei e per la scuola dell'Infanzia di Escolca per il triennio scolastico 2026/2029;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023., l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le seguenti lavorazioni:

- la prevalente esecuzione delle prestazioni attinenti a quella principale;
- la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera

**CONSIDERATO** che:

- l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni, insegnanti e personale scolastico addetto alla sorveglianza per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Gergei e per la scuola dell'Infanzia di Escolca per il triennio scolastico 2026/2029;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Gergei;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Gergei n° 19 del 20.03.2026;

**RITENUTO** altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte:

- Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**PRESO** atto che, ai sensi all'art. 58, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, l'espletamento della prestazione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali, quantitativi o prestazionali in quanto:

- costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);
- verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 14 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (divieto di artificioso frazionamento);

**VISTO** che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabilite dalla norma sopra richiamata;

**RITENUTO** di invitare a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato da effettuarsi tramite manifestazione di interesse;

**PRESO** atto che in base all'importo del servizio, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 250,00 quale quota contributiva a favore dell'ANAC;

**CONSIDERATO** che:

- ✓ il valore del contratto, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs n° 36/2023, è stimato in euro 409.500,00 ed è composto da:
  - euro 272.721,00 per costo personale, oneri sicurezza e gestione;
  - euro 136.500,00 per opzioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023;

- euro 279,00 per oneri sicurezza da interferenze;

e che, pertanto, tale importo è inferiore alla soglia comunitaria stabilita in euro 750.000,00 in quanto i servizi di mensa scolastica (C.P.V. 55523100-3) rientrano tra i servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE;

✓ il presente servizio non verrà eseguito con appalto integrato ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.Lgs n° 36/2023;

✓ non è richiesta alcuna garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs n° 36/2023;

✓ è richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n° 36/2023;

✓ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs n° 36/2023;

✓ Il Requisito di idoneità professionale (art.100, commi 1, lettera a) e comma 3, D.Lgs.36/2023) richiesto è il seguente:

- Iscrizione nel registro delle imprese ovvero all'albo delle società cooperative, nel caso di cooperative, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per l'attività inerente al presente appalto. Per i concorrenti residenti in altri Paesi dell'UE è richiesta l'iscrizione in analogo registro professionale, secondo la legislazione del Paese di residenza. In caso di operatori economici legittimati a svolgere questo tipo di attività non tenuti all'iscrizione alla Camera di Commercio è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, attestante la non assoggettabilità all'obbligo di iscrizione, corredata da copia dell'atto costitutivo e statuto della società.

✓ Il Requisito di capacità tecnico-professionale (art.100, comma 1, lettera c), D.Lgs.36/2023) richiesto è il seguente:

- Avvenuto espletamento nell'ultimo triennio, antecedente la trasmissione della lettera di invito, di servizi attinenti a quelli oggetto d'appalto, per conto di enti pubblici e privati, di importo non inferiore a € 409.500,00;

**DATO** atto che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs n° 36/2023 è derogabile, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del D.Lgs n° 36/2023, in quanto trattasi di contratto da affidarsi con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) a seguito di indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

**DATO** atto che l'assenza dell'interesse transfrontaliero certo è verificata per le seguenti motivazioni:

- ✓ valore del contratto sotto la soglia comunitaria;
- ✓ struttura del mercato tale per cui gli operatori economici in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'esecuzione dei servizi in oggetto sono in numero consistente anche nel solo territorio regionale;
- ✓ la localizzazione dell'intervento nei Comuni della Provincia di Oristano non rende appetibile l'appalto ad operatori comunitari per effetto dell'insularità e dei costi rilevanti in relazione alla logistica e all'approvvigionamento dei mezzi necessari per svolgere il servizio;

**Atteso** che, ai sensi . dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. B1A6F08657;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante: “*Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)*”;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

#### **DETERMINA**

- **di approvare** le premesse della presente determinazione;
- **di stabilire** che per l'affidamento del " SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DEL COMUNE DI GERGEI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ESCOLCA TRIENNIO SCOLASTICO 2026/2029" per conto del Comune di Gergei, in forza della Convenzione per la gestione delle attività della S.U.A. Comune di Setzu, si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett e del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso la piattaforma elettronica SARDEGNA CAT, certificata e coerente con le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs n° 36/2023;
- **di assumere** quale criterio di selezione delle offerte:
  - Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- **di approvare** la lettera d'invito e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- **di invitare** a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato, da effettuarsi tramite manifestazione di interesse, dando atto che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs n° 36/2023 è derogabile, ai sensi dell'art. 49, comma 5 del D.Lgs n° 36/2023, in quanto trattasi di contratto da affidarsi con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) a seguito di indagine di mercato effettuata senza porre limiti al

numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

- **di prendere** e dare atto il Responsabile Unico di Progetto per la fase di affidamento, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è l'Ing. Valerio Porcu, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
- **di dare atto** che l'Ing. Valerio Porcu non incorre in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs n° 36/2023;
- **di stabilire** che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire tutti i servizi e le provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati il servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni, insegnanti e personale scolastico addetto alla sorveglianza per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Gergei e per la scuola dell'Infanzia di Escolca per il triennio scolastico 2026/2029;
  - l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni, insegnanti e personale scolastico addetto alla sorveglianza per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado di Gergei e per la scuola dell'Infanzia di Escolca per il triennio scolastico 2026/2029;
  - il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Gergei;
  - le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Gergei n° 19 del 20.03.2026;
- **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare** atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
  - il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- **di dare** atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s,m,i ;

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Valerio Porcu

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)*